

Udine, 28 ottobre 2016

Lavoratori in mobilità, agevolazioni contributive previste fino al 31 dicembre 2016

La Legge n.92/2012 (Legge Fornero) ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogate alcune disposizioni previste nella Legge n. 223/1991 relativa, tra le altre cose, alla disciplina della mobilità.

In particolare, **dal 1° gennaio 2017 saranno abrogate** le disposizioni relative alla possibilità di **iscrizione nelle liste** di mobilità e alle **agevolazioni contributive previste per l'assunzione** a tempo determinato o a tempo indeterminato di **lavoratori iscritti alle liste di mobilità**.

L'agevolazione contributiva prevista per l'impiego di lavoratori iscritti alle liste di mobilità consisteva nell'applicazione dell'aliquota contributiva pari a quella degli apprendisti (10% del reddito imponibile ai fini previdenziali a carico dell'impresa più il 9,19% a carico del lavoratore):

- per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato per un periodo di 18 mesi (art. 25 c.9)
- per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi (art. 8 c. 2)
- per la trasformazione a tempo indeterminato del precedente contratto a termine il beneficio contributivo spettava per ulteriori 12 mesi (art. 8 c. 2)
- per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno spetta un contributo mensile pari al 50% della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (art. 8 c. 4)
- per le assunzioni con il contratto di **apprendistato** (D.Lgs n.81/2015).

L'INPS, già con circolare del dicembre 2012, aveva comunicato che gli incentivi previsti dalla Legge n.223/1991 saranno applicati alle **assunzioni, trasformazioni o proroghe** effettuate **fino al 31 dicembre 2016**, anche se l'incentivo dovesse scadere successivamente alla suddetta data, e aveva fornito i seguenti esempi.

esempio 1: non spetterà l'incentivo per un'assunzione intervenuta dopo il 1° gennaio 2017, anche se il lavoratore era iscritto nelle liste di mobilità il 27 dicembre 2016 ovvero anche se il lavoratore rimarrà titolare dell'indennità di mobilità per un determinato periodo oltre il 31 dicembre 2016

esempio 2: per un'assunzione avvenuta il 1° ottobre 2016 a tempo determinato per 6 mesi di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, spetterà l'incentivo fino a marzo 2017; all'eventuale proroga del rapporto non potrà più applicarsi l'incentivo previsto dalla disposizione abrogata.

(Fonti: art. 2 c. 71 della Legge n. 92/2012, circolare INPS n.137 del 12 dicembre 2012)